

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 85

23 giugno 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE POLLASTRI

**VALORIZZAZIONE DELLA VIA FRANCIGENA
EMILIANO-ROMAGNOLA**

Oggetto assembleare n. 1517

Relazione

Percorsi di fede, di storia, di cultura, sono i cosiddetti itinerari romei, le strade percorse dall'alto Medioevo sino al XV secolo da pellegrini, religiosi, commercianti, soldati diretti dai paesi del centro-nord Europa verso Roma e verso Gerusalemme.

Vie di fede intorno alle quali si costituì il primo nucleo identitario dell'Europa post-classica, riconosciuto e valorizzato dalle attuali Istituzioni europee, impegnate in un'importante azione culturale tendente a riscoprire le radici comuni del Continente.

L'Emilia-Romagna, regione-cerniera tra l'Italia centrale e l'Europa transalpina, era attraversata da diverse strade che, nel tempo, ebbero alterne fortune, per ragioni naturali, di sicurezza e percorribilità.

Senza dubbio il più noto percorso è la "Via Francigena", un fascio di strade che, entrando nel territorio piacentino attraverso la via Postumia o il guado sul fiume Po nei pressi della Cascina di Sant'Andrea, lo attraversava secondo quattro direttrici, due nella parte occidentale della provincia (Val Tidone e Val Trebbia), una nella parte orientale (Val d'Arda) ed una lungo la via Emilia sino a Fidenza, salvo poi congiungersi alle altre nei pressi dell'odierno Passo della Cisa (PR).

La "Via Francigena" cosiddetta ufficiale segue l'itinerario documentato nel diario dell'Arcivescovo Sigerico che, nel 990 d.C., venne da Canterbury a Roma per ottenere da Papa Giovanni XV il pallio vescovile. Riconosciuta dal Consiglio d'Europa quale "Itinerario Culturale Europeo, essa ha ottenuto nel 2004 la dignità di "Grande Itinerario Culturale". Esistono tuttavia numerose varianti rispetto al tragitto di Sigerico, anch'esse storicamente percorse dai pellegrini e di pari dignità rispetto al precedente: ciò fa sì che non si possa parlare di "Via Francigena" ma piuttosto di "Vie Francigene".

Il presente progetto di legge mira a riconoscere il valore storico, culturale ed artistico alla "Via Francigena", intesa come itinerario di Sigerico e relative varianti consentendo di prevedere azioni volte alla corretta identificazione, mappatura e promozione degli itinerari, nonché la realizzazione di interventi strutturali per il ripristino delle strade, la dotazione di cartellonistica ed arredi, la creazione di strutture turistiche e la ristrutturazione dei beni monumentali.

Attraverso quest'iniziativa anche l'Emilia-Romagna, come già la Toscana ed il Lazio, si dota di un'apposita legge tesa a tutelare i cammini spirituali quali elementi di valorizzazione artistica, naturalistica e turistica del territorio.

La struttura dell'articolato:

L'**Art. 1** definisce quali siano i fasci viari definibili "Via Francigena", stabilendo le finalità che si pone la Regione nel volerli promuovere e valorizzare.

L'**Art. 2** circostanzia gli interventi turistici, promozionali, naturalistici, infrastrutturali, architettonici, ecc. finanziabili da

parte della Regione.

L'**Art. 3** stabilisce quali siano i soggetti beneficiari dei contributi ed istituisce un Programma annuale di azioni da sostenere a livello regionale.

L'**Art. 4** istituisce un apposito capitolo di Bilancio per finanziare il Programma di cui all'art. 3, dando la possibilità di utilizzare risorse statali ed europee.

L'**Art. 5** dispone che le Province interessate utilizzino le risorse regionali previste da Leggi inerenti per finanziare interventi a carattere locale contenuti in un Programma provinciale annuale.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Finalità e oggetto*

1. La Regione riconosce l'importanza del tratto emiliano-romagnolo della "Via Francigena" e relative varianti (in seguito denominate "Via Francigena") quali elementi di valore per la cultura, la storia, l'arte e la tradizione del territorio.
2. La Regione ne promuove la conoscenza sia all'interno che all'esterno e ne favorisce lo sfruttamento a fini turistici.
3. Per "Via Francigena" si intende il fascio di strade facente parte della direttrice viaria che, in epoca Medioevale e nei secoli successivi, collegava il nord Europa con Roma ed il Mediterraneo: le Province di Piacenza e Parma, con modalità da esse stabilite e con il supporto di idonee commissioni scientifiche, si accordano per la definizione dei tracciati in modo da rispettare i percorsi storicamente percorsi.

Art. 2*Interventi Regionali*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione promuove e sostiene:
 - a) iniziative promozionali e di approfondimento quali pubblicazioni, mostre, convegni, campagne pubblicitarie, ecc. realizzate direttamente da soggetti pubblici, privati o associazioni;
 - b) azioni di approfondimento tendenti all'identificazione e allo studio dell'esatto tracciato dei suddetti percorsi e dei luoghi da essi toccati;
 - c) interventi infrastrutturali volti a garantire la manutenzione e la percorribilità degli itinerari ed il miglioramento degli stessi attraverso la dotazione di cartellonistica e di arredi;
 - d) provvedimenti diretti al recupero ed alla conservazione dei beni naturali e monumentali di valore storico-testimoniale posti lungo la "Via Francigena" e gli altri itinerari romei emiliano-romagnoli;
 - e) programmi di implementazione ed adeguamento delle strutture ricettive e turistiche, nonché delle reti informative.
2. Al fine di quanto stabilito al punto b) del precedente comma le Province di Piacenza e Parma istituiscono un comitato di

esperti tenuto alla produzione di una cartografia della "Via Francigena" emiliano-romagnola.

3. Per la realizzazione di quanto sopra la Regione può avvalersi della collaborazione di Associazioni, Enti o società aventi riconoscimento ufficiale, dimensione almeno provinciale e come primaria la promozione turistica, storica e artistica, ovvero la valorizzazione dei cammini antichi e della fede.

Art. 3*Programma regionale
e Soggetti destinatari dei finanziamenti*

1. La Regione approva di anno in anno un Programma quadro relativamente alle iniziative di cui all'art. 2, anche sulla base dei progetti già in essere proposti dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea e tendo conto delle proposte provenienti dalle Province, dai Comuni e dalle Associazioni. Tale Programma contiene l'elenco dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

Art. 4*Norma finanziaria*

1. Al fine di fornire i supporti economici necessari alla realizzazione del Programma di cui all'art. 3 c. 1 la Regione istituisce un apposito capitolo di spesa ai sensi dell'Art. 37 della L.R. 40/01.
2. Tale Capitolo potrà essere finanziato con risorse proprie, utilizzando trasferimenti nazionali ovvero attraverso il ricorso a Bandi europei.

Art. 5*Programmi provinciali*

1. Le Province di Piacenza e Parma promuovono annualmente Programmi provinciali di interventi in base alle finalità di cui all'art. 2 c. 1.
2. Ai Programmi provinciali possono concorrere Comuni o Associazioni di carattere locale.
3. Per il finanziamento dei Programmi di cui al c. 1 le Province destinano parte dei contributi trasferiti dalla Regione per quanto attiene le Leggi Regionali 32/95, 7/98, 44/89, 26/94, 40/02, 6/05, 37/94.